



COMUNE DI PODENZANO

Provincia di Piacenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. ATTO 61 ANNO 2024

SEDUTA DEL 27/12/2024 ORE 17:40

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2025.

ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO il giorno VENTISETTE del mese di DICEMBRE alle ore 17:40 nella Sala delle adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vengono oggi convocati a seduta mista i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Consigliere	Pres	Ass.	Consigliere	Pres	Ass.
SPARZAGNI RICCARDO	X		MOLINELLI CLAUDIO	X	
BOSELLI RAFFAELLA	X		FIOCCHI FERNANDO	X	
LAVEZZI RENATO	X		FILIPPA LUIGI	X	
BORLENGHI GIULIA		X	BIONDI SANDRA	X	
MERLI ALESSANDRO	X		BOSELLI MARCO		X
SALA KATIA		X	BOERI MATTEO		X
GANDINI GIANLUIGI	X		Totale	9	4

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa ELENA MEZZADRI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Si da atto che il consigliere Filippa è collegato in videoconferenza mediante programma Zoom di ConsigliCloud.

La presenza e l'identità personale dei componenti è stata accertata da parte del Segretario Comunale, compresa la votazione, secondo le modalità indicate dal Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 29/04/2022.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Presidente Ing. Riccardo Sparzagni assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2025.

Illustra la proposta il Vice Sindaco Boselli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160):

- dispone l'abolizione a decorrere dall'anno 2020 dell'imposta unica comunale (IUC), di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), nonché l'unificazione IMU-TASI in un'unica imposta locale,
- introduce all'art. 1, commi 739 – 783 una nuova disciplina in materia di imposta municipale propria (IMU);

ATTESO che:

- le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi dal 748 al 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160;
- l'art. 1 comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 stabilisce che: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

CONSIDERATO che l'articolo 1 della legge n. 160/2019 dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e che il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 749 che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

RILEVATO che:

- ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del Federalismo Fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "Prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa;
- il Decreto Legge n. 132/2023 ha posticipato l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025 e con l'art. 6 ter, comma 1, il quale prevede che: "In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025";
- con successivo Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 Luglio 2023;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, il quale ha individuato le fattispecie in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

RICHIAMATO il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 ottobre 2024 che ha reso nota l'apertura ai Comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "Prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del Federalismo Fiscale", attraverso cui è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

CONSIDERATO che occorre assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa, ai fini del conseguimento degli equilibri del bilancio annuale e pluriennale e degli obiettivi

strategici ed operativi contenuti nelle linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 21/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state confermate le aliquote IMU ex L. 160/2019 per l'anno 2024;

VISTO lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2025/2027;

RITENUTO che, dalle stime operate sulle basi imponibili IMU, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto confermando le vigenti aliquote IMU anche per l'anno d'imposta 2025, come segue:

IMU (Imposta Municipale Propria)

- **0,60 per cento** aliquota per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, in quanto non oggetto di esenzione IMU;
- **200,00 euro** detrazione di legge per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- **0,90 per cento** aliquota per fabbricati ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D
(escluso D10), di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato;
- **0,10 per cento** fabbricati rurali strumentali (D10 ed altre categorie catastali con annotazione di ruralità);
- **0,76 per cento** per le aree edificabili;
- **0,76 per cento** terreni agricoli;
- **0,90 per cento** per tutti gli altri immobili diversi dai precedenti;

precisando che sono **esenti dal 2022 i fabbricati "merce"** (costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATA la disciplina riguardante l'imposta municipale propria (IMU), anche riguardo alle relative detrazioni ed agevolazioni, stabilita dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. 1 Legge n. 160/2019 nonché dal Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU), approvato con Deliberazione C.C. n. 30 in data 29/09/2020, esecutiva ai sensi di legge;

ESAMINATO il prospetto delle aliquote IMU elaborato per l'anno 2025 mediante la procedura sopra descritta che riporta le aliquote individuate sulla base delle possibilità offerte dal nuovo sistema informatico;

PRESO ATTO che in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento comunale di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, c. 764, L. n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;

RITENUTO, al fine di garantire i servizi erogati dall'Ente e dato atto della volontà di mantenere l'invarianza della pressione tributaria, di approvare le aliquote e le detrazioni 2025 del tributo riportate nel "Prospetto delle aliquote", elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1);

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge N. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purchè siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del "Prospetto delle aliquote", di cui al citato comma 757, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del Federalismo Fiscale";

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul "Portale del Federalismo Fiscale";

VISTI:

- il D.Lgs.vo 18/09/2000, n. 267 e s.m.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento Generale delle Entrate;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1, lett. b), della L. n. 213/2012:

- del funzionario Responsabile del Servizio SUAP Tributi e Catasto per quanto attiene la regolarità tecnica;
- del funzionario Responsabile del Servizio Finanziario per quanto attiene la regolarità contabile;

ESPERITA la votazione nei modi e nelle forme di legge, riportante il seguente esito:

Presenti 9

Favorevoli 9 Contrari 0 Astenuti 0

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) DI CONFERMARE le aliquote dell'Imposta Municipale Propria IMU per l'anno 2025, approvando il "Prospetto delle aliquote", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1), prodotto utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del Federalismo Fiscale";

3) DI DARE ATTO che il prospetto riporta le aliquote, le detrazioni e le esenzioni, definite nel rispetto della potestà riconosciuta all'ente locale, fermo restando le disposizioni di cui ai commi da 739 a 783, art. 1, della Legge n. 160/2019 e s.m.i., nonché le disposizioni contenute nel Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con Deliberazione consiliare n. 30 in data 29/09/2020, esecutiva ai sensi di Legge;

4) DI PROVVEDERE ad inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze il "Prospetto delle aliquote" mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal DM 7 luglio 2023, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito, stante la necessità espletare tutte le formalità entro il termine di previsti dalla normativa di riferimento;

ESPERITA la votazione nei modi e nelle forme di legge, riportante il seguente esito:

Presenti 9

Favorevoli 9 Contrari 0 Astenuti 0

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m.

Letto, confermato e firmato digitalmente:

Il Sindaco - Presidente
Ing. Riccardo Sparzagni

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elena Mezzadri



COMUNE DI PODENZANO

Provincia di Piacenza

Deliberazione di Consiglio

**N. 61 - DEL 27/12/2024 AD OGGETTO:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2025.**

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nell'Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 09/01/2025 al 24/01/2025, eseguibile il 27/12/2024, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

li, 09/01/2025

Responsabile
Gallonelli Lisa / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente



COMUNE DI PODENZANO

Provincia di Piacenza

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 297/2000)

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2025.

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

lì 20/12/2024

Il Responsabile del Servizio
SUAPRIBUTI/CATASTO



COMUNE DI PODENZANO
Provincia di Piacenza

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 297/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2025.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari **esprime parere favorevole.**

lì, 20/12/2024

AREA SERVIZI ISTITUZIONALI
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	0,9%
Terreni agricoli	0,76%
Aree fabbricabili	0,76%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0,9%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.